

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13067 del 29/09/2022

Proposta n. 38558 del 29/09/2022

Oggetto:

L.R. n. 4/2015 - Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, relativi all'annualità 2020 negli Ambiti Territoriali di Caccia Rieti 1 e Rieti 2. Approvazione Allegato 1 "Elenco beneficiari ammessi ad indennizzo danni da fauna selvatica - Annualità 2020 - ATC RI1 e ATC RI2".

Oggetto: L.R. n. 4/2015 - Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, relativi all'annualità 2020 negli Ambiti Territoriali di Caccia Rieti 1 e Rieti 2. Approvazione Allegato 1 "Elenco beneficiari ammessi ad indennizzo danni da fauna selvatica - Annualità 2020 – ATC RI1 e ATC RI2".

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE**

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell'Area Caccia e Pesca;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 6 settembre 2022, con cui è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera, della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G10428 del 03 agosto 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Caccia e Pesca al Dott. Fabio Genchi;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 16 marzo 2015 n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017, avente ad oggetto "regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" entrato in vigore il 12 agosto 2017;

VISTO il Regolamento (UE) 1408 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e le sue successive modifiche e integrazioni, in particolare il Regolamento (UE) 316 del 21 febbraio 2019, che innalza il massimale di aiuto concedibile per beneficiario;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 5591 del 19/05/2020, pubblicato in G.U. n. 156 del 22/06/2020, che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

PRESO ATTO che l'aiuto è concesso ai sensi del Reg. UE 1408 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e le sue successive modifiche e integrazioni, ed è stato

registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di seguito SIAN, con il codice univoco SIAN-CAR n. 1006742;

PRESO ATTO della dotazione finanziaria disponibile sul capitolo di uscita B11924 pari a € 360.000,00 per la erogazione degli indennizzi, arrecati nell'annualità 2020, dalla fauna selvatica alle colture agricole e agli allevamenti zootecnici;

VISTI gli elenchi definitivi delle ditte ammissibili ad indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e allevamenti zootecnici nell'anno 2020, trasmessi dalle Aree Decentrate Agricoltura;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria per gli indennizzi dei danni relativi alla annualità 2020 non è sufficiente per indennizzare i beneficiari ammissibili di cui agli elenchi sopra citati;

CONSIDERATO che l'art 4 della L.R. n. 4 del 16.03.2015 prevede, tra l'altro, che l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica è riconosciuto, in via prioritaria, a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i;

RITENUTO pertanto sulla base della disponibilità finanziaria e in conformità a quanto previsto dalla L.R. 4/2015, di riconoscere l'indennizzo ai coltivatori diretti, di seguito CD, e agli imprenditori agricoli professionali, di seguito IAP, come riportati negli elenchi suddetti;

CONSIDERATO che la somma di € 360.000,00 è stata ripartita proporzionalmente tra gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito ATC, del Lazio per la liquidazione degli indennizzi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e allevamenti zootecnici relativi all'annualità 2020, riconoscendo agli IAP/CD la medesima percentuale di indennizzo, pari al 47,4465% dell'importo ammissibile;

RILEVATO pertanto che per la liquidazione degli indennizzi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e allevamenti zootecnici relativi all'annualità 2020:

- l'ATC Rieti 1, di seguito ATC RI1, dispone della somma di € 24.552,95;
- l'ATC Rieti 2, di seguito ATC RI2, dispone della somma di € € 15.104,50;

PRESO ATTO della nota prot. n. 922877 del 26/09/2022 con la quale l'ADA Lazio Nord ha comunicato gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi ad indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e allevamenti zootecnici per l'annualità 2020 nei territori gestiti dall'ATC RI1 e dall'ATC RI2, con indicazione per ogni beneficiario dei codici univoci delle concessioni Codici SIAN-COR, nonché dei codici VERCOR, relativi alle visure "Aiuti", "De minimis" e "Deggendorf";

RITENUTO pertanto:

- di approvare l'Allegato 1 "Elenco beneficiari ammessi ad indennizzo danni da fauna selvatica - Annualità 2020 - ATC RI1 e ATC RI2", composto di numero 5 pagine, parte integrante della presente determinazione;
- di ammettere all'indennizzo, nella percentuale del 47,4465% dell'importo ammissibile, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e allevamenti zootecnici, per l'annualità 2020, i nominativi degli IAP e CD, compresi dal numero 1 al numero 62 dell'Allegato 1 "Elenco beneficiari ammessi ad indennizzo danni da fauna selvatica - Annualità 2020 - ATC RI1 e ATC RI2", di numero 5 pagine;

RITENUTO di approvare con successivo atto gli elenchi definitivi relativi alle ditte ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e alle ditte non ammissibili ad indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e allevamenti zootecnici, per l'annualità 2020;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento all'ADA Lazio Nord per i successivi adempimenti di competenza e per la notifica dello stesso all'ATC RI1 e all'ATC RI2, , affinché, ai sensi dell'art. 14 comma 14 della L.n.157/92 e del comma 3 dell'art. 29 della L.R. n. 17/95, i

medesimi ATC provvedano, ciascuno per quanto di competenza, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, alla liquidazione degli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e allevamenti zootecnici dalla fauna selvatica, relativi all'annualità 2020, in favore delle ditte ammesse all'indennizzo di cui all'Allegato 1;

RITENUTO inoltre necessario che gli ATC RI1 e ATC RI2 provvedano a trasmettere, entro 15 giorni dalla data di liquidazione dell'indennizzo, all'ADA Lazio Nord e all'Area Caccia e Pesca la rendicontazione e l'attestazione delle somme erogate;

DETERMINA

in conformità con le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di riconoscere l'indennizzo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, come riportati nell'elenco allegato alla presente di cui costituisce parte integrante;
- di approvare l'Allegato 1 "Elenco beneficiari ammessi ad indennizzo danni da fauna selvatica - Annualità 2020 – ATC RI1 e ATC RI2", composto di numero 5 pagine, parte integrante della presente determinazione;
- di ammettere all'indennizzo, nella percentuale del 47,4465% dell'importo ammissibile, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e allevamenti zootecnici, per l'annualità 2020, i nominativi degli IAP e CD, compresi dal numero 1 al numero 62 dell'Allegato 1 "Elenco beneficiari ammessi ad indennizzo danni da fauna selvatica – Annualità 2020 – ATC RI1 e ATC RI2", di numero 5 pagine;
- di approvare con successivo atto gli elenchi definitivi relativi alle ditte ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e alle ditte non ammissibili ad indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e allevamenti zootecnici, per l'annualità 2020;
- di trasmettere il presente provvedimento all'ADA Lazio Nord per i successivi adempimenti di competenza e per la notifica dello stesso all'ATC RI1 e all'ATC RI2 affinché, ai sensi dell'art. 14 comma 14 della L.n.157/92 e del comma 3 dell'art. 29 della L.R. n. 17/95, i medesimi ATC provvedano, ciascuno per quanto di competenza, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, alla liquidazione degli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole e allevamenti zootecnici dalla fauna selvatica, relativi all'annualità 2020, in favore delle ditte ammesse all'indennizzo di cui all'Allegato 1;
- che gli ATC RI1 e ATC RI2 provvedano a trasmettere, entro 15 giorni dalla data di liquidazione dell'indennizzo, all'ADA competente territorialmente e all'Area Caccia e Pesca la rendicontazione e l'attestazione delle somme erogate.

Nel presente provvedimento ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 (sessanta) e di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art.26, comma 2 e dell'art. 27 del D. Lgs n.33/2013.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D'Ercole